

Riflessi (ma con un distinguo) della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E/2018

Welfare aziendale ingabbiato

Deducibilità delle spese legata a patti e regolamenti

DI CLAUDIO
DELLA MONICA

Welfare aziendale sempre meno libero e volontario e sempre più ingabbiato in contratti, accordi e regolamenti, pena la limitazione all'integrale deducibilità delle spese sostenute. Ma con un distinguo. Secondo la circolare 5/E, punto 3.2, delle Entrate (vedi *ItaliaOggi* del 30 marzo) la previsione contenuta nella lett. f), co. 2, art. 51 Tuir secondo cui l'utilizzazione delle opere e dei servizi per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto può essere riconosciuta dal datore di lavoro volontariamente o, alternativamente, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, si applica anche ai benefit disciplinati alle successive lettere fbis), fter) e fquarter). Questi ultimi costituiscono infatti una specificazione degli oneri di utilità sociale indicati nella lettera f) e, in quanto tali, da disciplinare unitariamente. A parere dell'Agenzia,

tale considerazione si riflette sulla disciplina fiscale delle spese sostenute dall'azienda per le precitate finalità, dal momento che l'art. 100, co. 1, Tuir prevede una limitazione della deducibilità (il 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi) se effettuate volontariamente dal datore di lavoro. Invece, nella diversa ipotesi in cui siano sostenute in base a un regolamento aziendale, che configuri l'adempimento ad un obbligo negoziale, oppure alla contrattazione collettiva di primo o secondo livello, l'art. 95 Tuir ne consente l'integrale deducibilità. La circolare 5 ha quindi limitato la deducibilità delle spese che il datore di lavoro decide di sostenere volontariamente per i benefit indicati alle lettere fbis (fruizione dei servizi di educazione e istruzione a favore dei familiari del dipendente), fter (fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti) e fquarter (versamento di contributi e premi anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il ri-

schio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie), equiparandoli a quelli della lett. f). Tuttavia l'art. 100, co. 1, Tuir si riferisce a spese sostenute direttamente dal datore di lavoro per l'utilizzazione di opere e servizi messi a disposizione dei propri dipendenti; mentre nel caso dei benefit indicati alle lettere fbis) e fter), l'attuale formulazione normativa consente anche la diversa ipotesi di rimborso da parte del datore di lavoro di spese («somme») sostenute dal dipendente per i servizi ivi previsti e debitamente documentate. Ne deriva che in mancanza di specifica previsione di legge la limitazione all'integrale deducibilità fiscale ex art. 100 non dovrebbe estendersi anche a tale ultima fattispecie.



La circolare
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

NON È SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA

Il Trust non versa

Il trust non è un soggetto fiscale e, quindi, non può essere considerato quale generico soggetto passivo d'imposta. Queste sono le conclusioni a cui è giunta la Ctp di Milano, sezione 1°, con la sentenza n. 1365 del 27 marzo 2018 con la quale ha annullato una cartella di pagamento di oltre un milione di euro notificata direttamente al trust anziché al trustee.

Nel caso di specie, l'Agente della riscossione notificava direttamente a un trust una cartella di pagamento di oltre euro 1.000.000 a titolo di imposte ipotecarie e catastali, aumentate di sanzioni ed interessi, a seguito della mancata impugnazione di un avviso di liquidazione e rettifica di cui lo stesso Agente della riscossione sosteneva la precedente notifica (contestata da parte ricorrente).

La cartella di pagamento veniva impugnata dal trustee che tra le varie contestazioni sollevate sosteneva l'inesistenza giuridica e/o la radicale nullità della notifica dell'atto per carenza di legittimazione passiva del trust (destinatario ed intestatario dell'atto di riscossione) per inesistenza del soggetto passivo intimato, nonché la mancanza di motivazione della cartella stessa e la decadenza dell'Agente della riscossione del potere di notifica dell'atto.

Il collegio di primo grado accoglieva le ragioni del ricorrente su più punti statuendo nello specifico che il trust non può essere considerato come un soggetto fiscale e ben che meno può essere considerato quale generico soggetto passivo d'imposta. Il trust non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità, essendo invece il trustee la persona di riferimento nei rapporti con i terzi - legale rappresentante - di un interesse soggettivo distinto. Anche quando si discute di pretese erariali il principio è il medesimo essendo coerente con la caratteristica specifica dell'atto istitutivo del trust affermare che quell'atto non dà vita a un nuovo soggetto giuridico sebbene all'effetto di segregazione patrimoniale. Per tale motivo, i giudici della sezione 1° della Ctp di Milano, hanno ritenuto la notificazione dell'atto, nonché la cartella stessa, inesistente e/o radicalmente nulla per carenza di legittimazione passiva del trust.

Il collegio aggiungeva anche che la cartella di pagamento impugnata risultava carente di motivazione in violazione dell'art. 3 della legge 241/1990, applicabile anche agli atti della riscossione, in quanto la stessa non ha permesso al contribuente di verificare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione e la conseguente iscrizione a ruolo.

La Ctp di Milano concludeva con l'accogliere l'eccezione del ricorrente relativamente alla decadenza statuendo l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 76 del dpr 131/86 considerando le imposte richieste come suppletive a tutti gli effetti e quindi da richiedersi entro i tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto.

Emiliano Villa

© Riproduzione riservata

BREVI

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). Il provvedimento è dunque passato all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Odecc Verona, Odecc Venezia e Ancrel organizzano un corso professionale per revisori degli enti locali che si svolgerà a Venezia dal 25 settembre al 6 novembre 2018 e a Verona dal 26 settembre al 7 novembre 2018. Il corso si propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'elenco dei revisori degli enti locali e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua. Informazioni: veneto@ancrel.clubdeirevisori.it.

Prelios Sgr ha avviato un fondo alternativo di investimento immobiliare di nuova costituzione, denominato Fondo Infrastrutture Scolastiche, che ha come obiettivo l'investimento in immobili adibiti alle funzioni scolastiche e alle attività connesse. Il Fondo Infrastrutture Scolastiche è stato istituito grazie alla collaborazione tra Prelios Sgr, Invimit Sgr e i comuni di Castel San Pietro Terme (Bo) capofila dell'iniziativa, Grumolo delle Abbadesse (Vc), Isola di Capo Rizzuto (Kr), Monteprandino (Ap), Osimo (An) e Robbiate (Lc). Il fondo, di durata ventennale, rappresenta un'iniziativa del tutto innovativa nel panorama finanziario e immobiliare italiano e ha

l'obiettivo di supportare i Comuni nella realizzazione dei nuovi edifici destinati a ospitare infrastrutture scolastiche.

Giuristi ed economisti da tutta Europa a Pisa giovedì 24 e venerdì 25 maggio al convegno internazionale sugli investimenti socialmente responsabili, dal titolo «Development and harmonization of socially responsible investment in the European Union», finanziato dalla Commissione Europea e rientrante in un progetto di Jean Monnet. Organizzano Gabriella Iermano e Luca Spataro (Dipartimento di Economia dell'Università Statale di Pisa). Apertura lavori giovedì (ore 10) con la relazione di Alfonso Martínez-Echevarría García de Dueñas. Il giorno seguente (ore 9) sessione interamente dedicata alla riforma del terzo settore e delle imprese sociali.

NON SOLO VALORE DICHIARATO, ACCERTATO O DEFINITO AI FINI DEL REGISTRO

Maggior corrispettivo a presunzione ampia

L'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Così ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 9513 del 18/04/2018. Evidenzia infatti la Suprema corte che l'illegittimità di tale criterio discende dallo ius superveniens di cui al Dlgs. n. 147/15, che è norma da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso, atteso l'intento interpretativo, con effetti retroattivi. Peraltro, affermano i giudici, se pure è vero che il mero riferimento all'interpretazione da attribuire a norme precedenti non attribuisce, per ciò solo, ad una norma carattere interpretativo, tuttavia lo stesso riferimento testimonia l'intento del legislatore di attribuire

ad essa il carattere retroattivo; intento che, nella specie, trova ulteriore conferma nel fatto che solo per le previsioni in esame non si prevede espressamente che si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Nella specie, l'Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento per maggior reddito ai fini Irpef per l'anno 2002, in dipendenza della cessione di un terreno edificabile, calcolando la plusvalenza sul valore accertato ai fini dell'imposta di registro. La Ctr accoglieva l'appello del contribuente sul rilievo che l'Ufficio poteva anche procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza, basandosi però su elementi certi e concreti, senza adottare il solo criterio

del valore ai fini dell'imposta di registro, fondata su presupposti e finalità specifici e diversi rispetto alle imposte dirette. Avverso questa decisione l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, poi respinto, però, per quanto sopra evidenziato. Per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo e della relativa plusvalenza non è dunque presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato, o definito ai fini dell'imposta di registro, anche considerato che, nelle more è appunto intervenuto, con effetti retroattivi, il Dlgs. n. 147/15.

Giovambattista Palumbo

© Riproduzione riservata